

DT IV – LAZIO E ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA 2
Direzione

Prot. 14752/RU

Fiumicino, 22/08/2022

APPLICAZIONE ART.19 DEL D.LGS. N. 374/90 - LINEE GUIDA

Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane che definisce la struttura organizzativa degli uffici delle dogane;

Vista la nota del Direttore dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 4778 del 29 ottobre 2003, con cui è stato stabilito il modello organizzativo dell'Ufficio delle Dogane;

Vista la Determinazione Direttoriale prot. 13808 del 20.11.2007, avente per oggetto “Istituzione ed attivazione degli Uffici delle Dogane di Roma 1 e Roma 2”;

Visto il Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43;

Visto il Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, art. 19 e, in particolare, il primo comma che:

- vieta l'esecuzione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o lo stabilimento di manufatti galleggianti **in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale**, nonché lo spostamento e la modifica di opere esistenti;
- prevede la **preventiva autorizzazione** del competente Ufficio doganale;
- **condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione**, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione di quella rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Viste la nota prot. n. 120315/RU del 31 ottobre 2017 con la quale la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali ha fornito chiarimenti a riguardo dell'organismo Sportello Unico (S.U.A.P. e S.U.E.), riconducibili al dettato dell'art.19 del Decreto Legislativo n. 374/90;

Viste le note prot. n. 11391/RU dell'11 aprile 2014 e prot. n.7391 dell'11 marzo 2015, con la quale la Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo ha disposto il criterio per la

determinazione del valore di mercato del manufatto nella *ratio* della norma ex art. 19 del d.lgs. n. 374/90;

Visto il comunicato del 28/11/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in merito alla conferibilità del provvedimento autorizzatorio ex art. 19 del d.lgs. n. 374/90, nel procedimento del SUAP;

Considerato opportuno adottare nuove linee guida, al fine di semplificare l'iter amministrativo delle istruttorie e di uniformare gli adempimenti a carico degli operatori,

adotta le presenti linee guida.

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si ritiene in *primis* opportuno richiamare il testo dell'art.19 del d.lgs.374/90, rubricato ***“Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale”***.

1. *È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.*
2. *La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.*
3. *Il direttore della circoscrizione doganale¹⁾, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato».*

¹ Il riferimento normativo al direttore della circoscrizione doganale deve ora intendersi riferito al Direttore dell'Ufficio delle Dogane.

Per quanto riguarda la definizione di "*linea doganale*" e di "*mare territoriale*" si deve fare riferimento agli artt. 1⁽²⁾ e 2 del Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con D.P.R. 43/1973 ed all'art. 2⁽³⁾ del Codice della Navigazione.

Pertanto, la competenza doganale nella soggetta materia si estende dalla linea doganale sino alle 12 miglia del mare territoriale; si estende inoltre lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie nei quali la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti foranei di apertura della costa.

In corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi acquei dei porti medesimi.

Per la parte più propriamente terrestre, che nella Regione Lazio si delinea ad Est della linea doganale, non vi è un concreto ed esatto dato metrico, in quanto la norma stessa si correla all'espressione "*in prossimità della linea doganale*".

Tale zona, dunque, non è necessariamente coincidente con il demanio marittimo, ma si estende verso l'interno nella zona di vigilanza doganale terrestre⁽⁴⁾, per una distanza variabile in

² L'art. 1 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 dispone «**Linea doganale.**

Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.

Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.

Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi. Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale.

³ L'art.2. del Codice della navigazione dispone «**Mare territoriale.**

Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.»

⁴ L'art 23 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 al riguardo dispone:

«**Zona di vigilanza doganale terrestre.**

considerazione dell'incidenza di elementi oggettivi quali: l'osservabilità, la controllabilità e la transitabilità, da accertare mediante idoneo sopralluogo da parte della competente Autorità doganale.

Per tali motivi, **detta area si intende, per prassi, ordinariamente estesa sino al punto di transito della prima strada carrabile ad uso pubblico che corre parallelamente alla costa e dalla quale sia agevolmente possibile effettuare l'ordinaria attività di vigilanza.**

RATIO DELLA NORMA

L'Autorizzazione di cui all'art.19 del d.lgs.374/90, si rende necessaria al fine di *realizzare costruzioni ed opere di ogni specie, [omissis]*.

Ciò è riconducibile all'esigenza di garantire l'effettuazione anche solo potenziale dei controlli doganali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, a tutela sia degli interessi erariali che di quelli generali della collettività⁽⁵⁾.

In proposito si evidenzia che i valori che vengono presidiati dalla Dogana, non sono limitati alla sola tutela dell'interesse fiscale e tributario, in quanto il controllo doganale ha lo scopo di tutelare anche la salute pubblica, la fluidità dei traffici, la stessa integrità della persona, nonché il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia in virtù della sua appartenenza alla U.E.⁽⁶⁾

Si tratta di valori aventi rilievo costituzionale, come riconosciuto esplicitamente anche dal giudice delle leggi, che, anche in conseguenza di ciò, ha sempre confermato la piena legittimità costituzionale della norma di cui all'art.19 del Dlgs. 374/90⁽⁷⁾.

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri» V. anche il D.M. Finanze D.M. 23 dicembre 1985 in Gazz. Uff. 30 dicembre 1985, n. 305, S.O. n. 110.

⁵ V. la nota prot. n. 5790 del 4/05/07 della Direz. Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.

⁶ Cfr. in part. l'art.117 Cost., nella sua vigente formulazione e v. la nota prot.n. 147038/RU del 9/11/09, della Direzione Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli utenti-Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.

⁷ Corte Costituzionale, Ordinanza n. 31 del 2 febbraio 2008.

La valutazione in ordine alla assentibilità di costruzioni ed altre opere in prossimità della linea doganale è estesa anche alla persona del richiedente e/o del legale rappresentante della concessionaria e/o all'affidataria del bene ove l'opera deve sorgere, al fine di accertarne l'idoneità e l'affidabilità, verificando l'esistenza o meno di gravi precedenti in linea finanziaria e doganale, ai sensi della risoluzione n.1862/VIII del 15 luglio 1985 della D.G.D., riconfermata con nota prot.n.1993/I/DGAGP del 7 dicembre 1992 del Dipartimento delle Dogane dell'allora Ministero delle Finanze.

Infatti la situazione giuridica personale del richiedente/concessionario potrebbe costituire, di per se stessa, un pericolo per gli interessi erariali.

Per questo motivo, **anche il conferimento totale o parziale di beni ricadenti nell'ambito territoriale di tutela, se oggetto di concessione, è soggetto a preventiva comunicazione all'Autorità doganale al fine del rilascio di apposito Nulla Osta al trasferimento dei diritti sul bene o sulla concessione.**

Relativamente a tale ultima fattispecie, si evidenzia che **le novazioni soggettive delle concessioni demaniali marittime sono oggetto di “parere dell'autorità doganale competente” se conseguenti a domanda dell'interessato/i.** Infatti, benché gli articoli 46 del Codice della Navigazione e 30 del relativo Regolamento di Esecuzione impongano una mera autorizzazione dell'Autorità concedente al sub ingresso e non facciano riferimento all'**art. 14 del Regolamento di esecuzione del predetto Codice, che prevede il necessario parere dell'Autorità doganale nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio,** esigenze di coerenza sistematica e di tutela degli interessi erariali fanno propendere per la **necessità del previo Nulla Osta doganale.** Argomentando diversamente potrebbe infatti verificarsi che il titolare della concessione demaniale consenta il subingresso nella stessa ad altro soggetto «contrabbandiere abituale» - e pertanto noto esclusivamente all'amministrazione doganale - senza che quest'ultima possa neppure esprimere parere contrario in sede di autorizzazione al sub ingresso. In altri termini sarebbe assai facile aggirare le finalità preventive e di tutela previste dal Codice della Navigazione, qualora il parere fosse richiesto solo all'atto del rilascio della concessione e non anche in sede di novazione soggettiva della stessa. In senso conforme a quanto qui riportato si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1320 del 20 marzo 2007, che ha testualmente statuito che *“il rilascio della voltura è subordinato al permanere dello stesso aspetto di pubblico interesse... che giustifica costantemente l'attività concessoria di beni demaniali”*, stabilendo quindi una sorta

di parallelismo tra il procedimento di rilascio di una nuova concessione e il sub ingresso, a qualsiasi titolo, nella concessione stessa.

Premesso tutto quanto sopra, al fine di coniugare la necessaria completezza degli adempimenti tecnico- amministrativi con la semplificazione degli obblighi da parte degli operatori economici, si indica in appresso la documentazione che dovrà essere prodotta nei seguenti casi:

- Istruttorie per **COMUNICAZIONI** (art. 2);
- Istruttorie per **AUTORIZZAZIONI** (art. 3);
- Istruttorie per **NULLA OSTA** (art. 10).

Resta impregiudicata la facoltà dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2 di procedere a controlli *ex ante* ed *ex post*.

Ogni provvedimento autorizzatorio rilasciato da altre amministrazioni senza la preventiva autorizzazione doganale deve intendersi nullo, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 374/90.

ARTICOLO 1 OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Non sono soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione doganale esclusivamente le seguenti opere:

- a. Tutte le opere non stabilmente ancorate al suolo, nonché le installazioni volte a creare ombreggiamenti amovibili, a condizione che le stesse siano completamente aperte in tutti i lati (D.C. Area Gestione Tributi-prot.5790 del 4 maggio 2007);
- b. Gli interventi meramente estetici, quali, ad esempio, rifacimento tetti, lastrici solari, piscine;
- c. Sostituzione manto stradale, fioriere, aiuole, panchine, cordoli, semafori, insegne, piattaforme scoperte, tende, camminamenti;
- d. Ponteggi di cantiere;
- e. Installazioni per giochi pirotecnici a mare;
- f. Passerelle semplicemente appoggiate al suolo;
- g. Pali isolati o in serie la cui distanza non ostacoli la libera visuale della linea doganale.

Qualora le opere da realizzare non ricadano in una delle fattispecie di cui ai precedenti punti, questo Ufficio valuterà - su richiesta preventiva degli operatori economici - la necessità o meno di incardinare un procedimento di autorizzazione.

ARTICOLO 2 COMUNICAZIONI

Realizzazione di opere di ogni specie sia provvisorie sia permanenti, o manufatti galleggianti, nonché spostamento o modifica di opere esistenti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale che non sviluppino volumetria (né in emersione dal suolo, né nel sottosuolo) ovvero che non superano 1,10 m di altezza.

Per tutte queste opere sarà sufficiente una comunicazione a questo Ufficio e **non iniziare le opere prima di dieci giorni solari dalla ricezione della comunicazione** al fine di consentire eventuali controlli e valutazioni da parte dell'autorità doganale.

Sono soggette, altresì, alla semplice comunicazione preventiva, di cui al comma precedente, le installazioni di strutture connesse a fiere e manifestazioni promosse dagli enti locali e/o enti ed istituzioni pubbliche, anche se prevedono l'installazione di manufatti ed attrezzature ricadenti nell'articolo 3, ove detti manufatti ed installazioni debbano permanere in prossimità della linea doganale per un massimo di sette giorni di calendario.

La mancata comunicazione, secondo le suddette modalità, equivale alla realizzazione di opere in assenza di autorizzazione con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19 del d.lgs. 374/1990.

ARTICOLO 3 OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Realizzazione di opere di ogni specie sia provvisorie sia permanenti, o manufatti galleggianti, nonché spostamento o modifica di opere esistenti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale che generano volumetria (anche nel sottosuolo) ovvero che superano 1,10 m di altezza.

Si individuano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti opere soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione doganale:

- Manufatti costruiti su piattaforme o solai incardinati a pali di fondazione che in ogni caso incidano sulla visuale della linea doganale (e/o zone prossime ad essa) ovvero non consentano l'agevole raggiungimento della linea doganale;
- Piattaforme galleggianti e/o ancorate al sottofondo marino, sino al limite delle acque territoriali, pontili galleggianti, installazioni per sport acquatici al servizio delle limitrofe concessioni demaniali marittime;
- Strutture, anche a carattere stagionale ovvero temporaneo, che sebbene non stabilmente ancorate al suolo possano per le loro caratteristiche rappresentare un ostacolo alla libera visuale ovvero all'agevole raggiungimento della linea doganale;
- Cabine elettriche, cancelli;
- Recinzioni realizzate con materiali atti ad occludere la vista;
- Opere che sviluppino volumetria nel sottosuolo;
- Spostamenti e/o traslazione di manufatti già precedentemente autorizzati;
- Tramezzature oscuranti interne, quando le stesse si oppongano a portici e/o verande;
- Ogni altra opera diversa da quelle disciplinate negli articoli precedenti per la quale non sia espressamente esclusa la necessità di richiedere l'autorizzazione doganale.

Il richiedente che intenda mutare le caratteristiche ovvero l'ubicazione di manufatti oggetto di precedente autorizzazione dovrà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell'art.19 del d.lgs. n. 374/90.

Le autorizzazioni all'installazione in prossimità della linea doganale di opere, di manufatti ovvero di attrezzature possono avere ad oggetto:

- a) **Costruzioni fisse:** costruzioni ed altre opere destinate a permanere nel tempo in modo stabile.

- b) **Opere temporanee**: opere destinate alla completa rimozione entro un termine fisso⁸;
- c) **Opere temporanee stagionali**: opere non fisse e completamente amovibili a carattere stagionale (anche se a basso impatto) estivo e/o invernale, destinate alla completa rimozione al termine del periodo dell'anno o della stagione per cui sono assentite, per essere poi reinstallate nella corrispondente stagione o periodo dell'anno successivo, come di seguito elencate.

Sono considerate opere temporanee stagionali ai soli fini del presente disciplinare le seguenti opere:

Opere Stagionali ESTIVE:

- Attrezzature per giochi;
- Parchi acquatici collocati nello specchio acque immediatamente antistante la concessione demaniale di riferimento;
- Camminamenti e piattaforme semplicemente poggiate sull'arenile;
- Ombreggiamenti stabilmente infissi al suolo non aperti su tutti i lati;
- Campi da Beach Volley/Beach Soccer, con la semplice infissione di pali sull'arenile e le cui reti di protezione non siano aderenti ai limiti della concessione, lasciando impregiudicata ed in sicurezza la possibilità di passaggio pedonale;
- Tutte le altre opere riconducibili alle fattispecie sopra indicate.

Opere Stagionali INVERNALI:

- Recinzioni/Delimitazioni installate per motivi di sicurezza, aderenti al corpo principale, senza asservimento delle aree scoperte e pertinenziali dei manufatti stessi;
- Modeste delimitazioni per lo stoccaggio di materiale balneare.

ARTICOLO 4 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **costruzioni fisse** (come definite al precedente art 3, lett. *a*) hanno efficacia permanente fino alla rimozione del manufatto.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **opere temporanee** (come definite al precedente art. 3, lett. *b*), hanno efficacia fino al termine di scadenza indicato nell'autorizzazione, termine entro il quale devono essere completamente rimosse. Tale termine può essere prorogato su istanza dell'interessato presentata prima della sua scadenza per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e temporanee.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **opere temporanee stagionali** (come definite al precedente art. 3, lett. *c*), si intendono rinnovate anno per anno automaticamente, salvo diverse sopravvenute disposizioni di legge. I manufatti realizzati per periodi stagionali invernali (opere invernali) devono essere rimossi prima dell'inizio della stagione estiva, mentre quelli realizzati per periodi stagionali estivi (opere estive) devono essere rimossi prima della stagione invernale e comunque entro il termine di rimozione indicato nell'autorizzazione doganale.

Le autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle opere temporanee stagionali mantengono la loro validità a condizione che le opere temporanee autorizzate conservino le stesse caratteristiche e la stessa ubicazione e consistenza di cui agli elaborati depositati presso l'Ufficio delle Dogane di Roma 2.

⁸ Es. Recinzioni ed altre installazioni o strutture di cantiere.

ARTICOLO 5

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DOGANALE

L'istanza di autorizzazione doganale ex art. 19 del d.lgs. 374/90 è presentata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (per le opere da realizzare su aree private), ovvero dall'amministrazione titolare, dal concessionario e/o dal subconcessionario autorizzato (per le opere da realizzare su aree demaniali).

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Elaborato grafico quotato (prospetti e planimetrie), redatto in duplice copia, datato, timbrato e firmato da un professionista tecnico iscritto all'albo, in scala non inferiore a 1:200, riportante distintamente lo stato di fatto quale legittimato dalle precedenti autorizzazioni doganali e lo stato di progetto;
- b) Relazione tecnica in duplice copia, nella quale devono essere evidenziate le barriere visive esistenti e quelle in progetto (evidenziando in maniera chiara i manufatti aventi un'altezza superiore a m 1,10 dai restanti);
- c) Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante dell'istante;
- d) Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali;
- e) Copia del titolo di disponibilità dei luoghi, della concessione demaniale e delle autorizzazioni alle cessioni parziali e/o totali previste dagli articoli 45**bis** e 46 del Codice della Navigazione.

Gli elaborati di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* dovranno essere redatti e sottoscritti da un professionista tecnico abilitato.

ARTICOLO 6

OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE DOGANALE

In caso di realizzazione di opere di ogni specie in violazione dell'art.19, comma 1, del d.lgs. n. 374/1990, si procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 del predetto art.19.

Nel comminare le sanzioni, l'Ufficio delle Dogane di Roma 2 si atterrà alle note dell'allora Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo – citate nelle premesse - nelle quali è evidenziato il criterio per la determinazione del valore di mercato del manufatto.

L'istanza di sanatoria delle opere realizzate in violazione alle disposizioni di cui al citato art.19 dovrà essere corredata da perizia giurata, nel dettaglio dei computi metrici stimativi congrui al Prezziario ufficiale della Regione Lazio, depositata dal professionista tecnico incaricato dal soggetto autore della violazione alla Cancelleria del Tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 7
NULLA OSTA A NOVAZIONI SOGGETTIVE / AFFIDAMENTO A TERZI

L'istanza di rilascio di nulla osta⁹⁾ al trasferimento della titolarità di una concessione su bene demaniale o di affidamento a terzi di attività espletate dal concessionario - ove non comportino variazioni, ampliamenti o ristrutturazioni della concessione in essere e delle costruzioni o opere esistenti sulle aree in concessione - è presentata dal soggetto interessato.

L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto (contratto registrato, atto notarile, successione, etc.) di cui si chiede la voltura;
- b) copia della concessione demaniale in essere e delle autorizzazioni alle cessioni parziali e/o totali previste dagli articoli 45**bis** e 46 del Codice della Navigazione;
- c) copia del precedente nulla osta doganale (facoltativo);
- d) copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o del rappresentante legale della ditta istante;
- e) autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali¹⁰⁾.

ARTICOLO 8
**UFFICIO COMPETENTE E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO**

Per il territorio ricadente nei comuni di Roma e Fiumicino l'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 19 del d.lgs. 374/1990 ed al rilascio dei nulla osta alle novazioni soggettive o all'affidamento a terzi di beni in concessione è **l'Ufficio delle Dogane di Roma 2**, cui dovranno essere indirizzate le istanze da parte degli interessati.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2.

Il termine per gli accertamenti tecnico-amministrativi, eventuali sopralluoghi propedeutici al rilascio ovvero al diniego del provvedimento di competenza è di 60 giorni, come indicato dall'Agenzia delle Dogane con nota prot. 18612/RI del 1 luglio 2010, ai sensi degli artt. 2 - 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Le presenti linee guida abrogano – sostituendole - le precedenti disposizioni protocollo n. 12383/RU del 15/07/2019 inerenti l'applicazione dell'art. 19 del d.lgs. 374/1990 nel territorio di competenza dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2.

Il Direttore
Enrico Guarna
firmato digitalmente

⁹Trattasi del nulla osta previsto dall'art. 14 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), vista anche la Circolare n.1862/VIII del 15/07/1985 della Direzione Generale delle Dogane e I.I.

¹⁰ Allegare le autocertificazioni dei requisiti morali di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza del soggetto cedente e del soggetto cessionario dei diritti trasferiti.